



Comune di Aranno

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'AIUTO PUNTUALE

DI SOSTEGNO SOCIALE

DEL 28.4.2025

Richiamati

- la Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS), art. 53 cpv 1 e 2, art 63
- il Regolamento cantonale sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003 (stato 3 marzo 2023)

Il Municipio di Aranno emana la seguente ordinanza:

1. Il Comune di Aranno offre supporto e consulenza sociale a persone con situazione di difficoltà economica.
2. L'aiuto puntuale è accordato dal Municipio, previa indagine del Servizio sociale comunale, in caso di comprovata necessità per far fronte a spese impreviste e quando non è possibile far capo ad altre forme di sostegno economico.
3. Possono beneficiare di aiuti puntuali in base alla presente ordinanza i cittadini domiciliati da almeno 2 anni nel comune.
4. Il Servizio sociale, sulla base della situazione sociale e finanziaria del richiedente, sottopone al Municipio la proposta di aiuto con l'indicazione dell'importo.
5. E' concesso un aiuto puntuale massimo di CHF 1'000 per richiesta all'anno.
6. La quota complessiva di aiuti annuali concessi dal Comune non può di regola superare CHF 5'000 complessivi.
7. La richiesta di aiuto puntuale va inoltrata tramite il formulario che può essere richiesto alla Cancelleria comunale o scaricato direttamente dal sito comunale www.aranno.ch.
8. Il richiedente è tenuto a fornire al Servizio sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie e deve produrre, a richiesta, ogni documento.
A richiesta, l'interessato deve svincolare l'autorità dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.
9. Il Municipio, se si riscontra un abuso o un netto miglioramento della situazione finanziaria del richiedente, ha la facoltà di richiedere il rimborso totale o parziale dell'aiuto elargito.
10. Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero.
11. Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

12. La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il sindaco:



Roberto Destefani



Il segretario f.f.:



Flavio Piattini

- Approvata con Risoluzione Municipale no. 104 del 28.4.2025
- Pubblicata agli albi comunali dal 22.5.2025